RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa 181/85 *

I — Gli antefatti e il procedimento

L'art. 46 del trattato CEE stabilisce che, quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale di mercato o da qualsiasi regolamentazione interna d'effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta, una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione. L'entità di queste tasse è stabilita dalla Commissione nei limiti necessari per ristabilire l'equilibrio.

Nel settembre del 1984 la Commissione, ritenendo che le condizioni di applicazione dell'art. 46 sussistessero per quanto riguardava l'esportazione di alcol etilico di origine agricola non denaturato dalla Francia negli altri Stati membri, con il regolamento n. 2541/84 istituiva per le importazioni di questo prodotto negli altri Stati membri una tassa compensativa il cui importo era determinato in modo da colmare la differenza rilevata tra, da un lato, il più basso dei prezzi franco frontiera al quale venivano offerte partite rappresentative di alcol francese non denaturato sul mercato di altri Stati membri e, dall'altra, il prezzo degli stessi alcol che si poteva considerare normale sui mercati della Comunità, se non fossero state falsate le condizioni di concorrenza (prezzo d'equilibrio).

L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 2541/84, stabilisce che la Commissione avrebbe modificato la tassa in caso di radicale modifica dei fattori di cui si era tenuto conto al momento della fissazione della tassa stessa.

Nella primavera 1985, avendo ritenuto in base alle informazioni fornite dagli Stati membri che i prezzi franco frontiera degli alcol non denaturati francesi erano aumentati solo lievemente, mentre il prezzo di equilibrio aveva subito un notevole aumento, la Commissione procedeva, mediante il regolamento n. 644/85, ad un ritocco della tassa compensativa il cui importo è stato aumentato da 0,04 UCE per grado volumetrico e per ettolitro a 0,075 UCE per grado volumetrico e per ettolitro.

Il 4 giugno 1985 il governo della Repubblica francese promuoveva un ricorso mirante all'annullamento del regolamento n. 644/85 che, a suo giudizio, è in contrasto con l'art. 46 del trattato CEE, come è stato interpretato dalla Corte di giustizia.

Con ordinanza 23 ottobre 1985, la Corte ha accolto la domanda d'intervento del Regno Unito a sostegno della convenuta.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato il governo francese e la Commissione a fornirle alcune informazioni e dati statistici entro il 1° luglio 1986.

* Lingua processuale: il francese.

II — Le conclusioni delle parti

La *Repubblica francese* conclude che la Corte voglia:

« — annullare il regolamento della Commissione 12 marzo 1985, n. 644, che modifica il regolamento CEE n. 2451/84, che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di alcol etilico di origine agricola ottenuto in Francia ».

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

« — dichiarare irricevibili i mezzi che mirano in realtà ad inficiare la legittimità del regolamento n. 2451/84, nella versione del 4 settembre 1984;

— dichiarare infondato il ricorso;

— porre le spese a carico della ricorrente ».

Il *Regno Unito*, interveniente, conclude che la Corte voglia:

« — dichiarare ricevibile il ricorso,

— però, respingerlo in quanto infondato,

— e, porre le spese a carico della ricorrente ».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — *Sulla ricevibilità di alcuni mezzi del ricorso*

La *Commissione* contesta la ricevibilità di tutti i mezzi dedotti dalla ricorrente, salvo il primo, in quanto in realtà sarebbero tutti dedotti contro il regolamento n. 2541/84, divenuto ormai inimpugnabile per scadenza del termine. Questi mezzi riguardano infatti la legittimità dei fattori assunti come base per il calcolo della tassa compensativa, che sono dapprima stati fissati dal regolamento n. 2541/84 e che sono stati semplicemente ribaditi dal regolamento n. 644/85.

Orbene, la ricevibilità di un mezzo rivolta contro un regolamento che modifica un regolamento precedente, che ha stabilito i criteri generali di calcolo di una tassa compensativa, può essere ammessa solo se il regolamento di emendamento avesse mutato i criteri generali sanciti dal regolamento modificato o ne avesse fatto un'applicazione erronea. Ma, nella fattispecie, ciò non è evidentemente avvenuto.

Non si potrebbe nemmeno invocare la possibilità, contemplata dall'art. 184 del trattato CEE, per uno Stato membro di eccepire l'illegittimità di un regolamento allorché impugna un regolamento diverso.

Dopo aver osservato che questo argomento è stato svolto dal governo francese solo nella replica, e quindi tardivamente, la Commissione sottolinea che l'art. 184 costituisce un mezzo d'impugnazione per i singoli e non per gli Stati membri che, in forza dell'art. 173, possono impugnare qualsiasi regolamento senza dover dimostrare alcun interesse ad agire. Il governo francese sarebbe ancor meno legittimato a giovarsi di questo articolo in quanto era stato strettamente associato all'elaborazione dei criteri generali istituiti dal regolamento n. 2541/84, che egli quindi non poteva ignorare.

Il *governo della Repubblica francese* ribatte che è errato da parte della Commissione sostenere che elementi comuni a due regolamenti (nella fattispecie i regolamenti n. 2541/84 e n. 644/85) non potrebbero più venir contestati in un ricorso rivolto contro il regolamento di modifica, giacché non sono stati contestati promuovendo un ricorso contro il regolamento originale. Siffatto modo di vedere si risolverebbe in realtà nel sottrarre al sindacato del giudice comunitario qualsiasi disposizione di un regolamento che « ribadisce » disposizioni precedenti, non contestate tempestivamente

e sfocerebbe in una vera fossilizzazione giuridica che consentirebbe, da un lato, la perpetuazione di disposizioni illegittime e impedirebbe, dall'altro, al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato in tutta la sua ampiezza.

Comunque stiano le cose, il governo francese intenderebbe prevalersi espressamente, se del caso, dell'eccezione d'illegittimità contemplata dall'art. 184, già ricordato. Nulla impedirebbe infatti di sollevare siffatta eccezione non solo da parte di un ricorrente che non aveva la qualifica per esperire un ricorso d'annullamento avverso il regolamento in questione, ma anche da parte di un ricorrente, come uno Stato membro, che sarebbe stato legittimato ad esperire tale ricorso ma si è astenuto o non lo ha fatto entro i termini. Questa possibilità, che non è esclusa dalla lettera dell'art. 184, inoltre è stata implicitamente ammessa dalla Corte di giustizia, che nella causa 32/65 ha disatteso un'eccezione d'illegittimità per il solo fatto che non vi era un nesso giuridico sufficiente tra i regolamenti contestati con l'eccezione e quello contro il quale era rivolto il ricorso.

Nella presente causa invece tale nesso esiste, indipendentemente dal fatto che ci si avvalga di una o dell'altra delle tre formule che la Corte ha alternativamente usato nelle sue sentenze per definirne la natura. È fuori dubbio che il regolamento n. 2541/84 rappresenta il fondamento giuridico del regolamento n. 644/85, come è fuori dubbio che quest'ultimo è stato adottato in applicazione del primo, ed è infine patente che esiste tra i due regolamenti un nesso giuridico diretto e imprescindibile.

Secondo il *governo del Regno Unito*, il fatto che i considerandi dei regolamenti n. 2541/84 e n. 644/85 si riferiscano agli stessi criteri non impedisce che i due regolamenti rimangano distinti. Il regolamento n. 644/85 è in effetti fondato direttamente sull'art. 46 del trattato e non sul regolamento n. 2541/84 e la scelta della stessa argomentazione a sostegno dei due regolamenti non inficerebbe il loro carattere giuridicamente distinto.

È indubbiamente esatto che, se criteri generali sono stabiliti in modo generale nel preambolo di un regolamento, non possono venire impugnati dopo la scadenza del termine per impugnare detto regolamento ogniqualvolta essi vengano applicati in regolamenti successivi. Diverso sarebbe però se i criteri adottati venissero rinnovati ogniqualvolta si applica la tassa ad una fattispecie. In questo caso ciascun regolamento potrebbe venire impugnato separatamente nel termine previsto dalla legge, per farne sindacare tanto i criteri che esso adotta quanto il modo in cui detti criteri vengono applicati.

Orbene, il regolamento n. 2541/84 si è limitato ad adottare i criteri generali in questione per fissare la tassa che esso ha istituito, criteri che non sono stati resi vincolanti per il futuro. Qualsiasi altra soluzione avrebbe d'altra parte rischiato di rivelarsi un provvedimento inopportuno, tenuto conto dell'indole essenzialmente provvisoria dei provvedimenti adottati in applicazione dell'art. 46.

Non si può riservare ai criteri adottati nei regolamenti successivi la stessa considerazione che si riserverebbe ai criteri inizialmente adottati in maniera generale e preliminare, semplicemente per il fatto che così avrebbe potuto farsi se le circostanze avessero indotto la Commissione a procedere diversamente.

Per quanto riguarda l'eccezione d'illegittimità contemplata dall'art. 184, il tenore di

questo articolo non dovrebbe intendersi come se il suo senso fosse limitato da una deroga implicita di dubbia portata, quale quella che conseguirebbe al fatto che uno Stato membro sia stato a sua volta « sorpreso » dall'applicazione del provvedimento in questione. Non esiste, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi dei procedimenti promossi dalla Commissione contro uno Stato membro in forza dell'art. 93, n. 2, del trattato, alcun fondamento per la deroga all'art. 184 che la Commissione invoca nella presente causa. Inoltre, una siffatta condizione inserirebbe nell'esercizio delle competenze della Corte un elemento di imprevedibilità che sarebbe a sua volta incompatibile con il principio della certezza del diritto.

B — *Nel merito*

Primo mezzo

Il *governo della Repubblica francese* contesta che l'aumento dell'aliquota della tassa sia stato reso necessario dal fatto che l'aliquota iniziale di 0,04 UCE per grado volumetrico e per ettolitro non avrebbe avuto effetto sulle esportazioni francesi. La decisione adottata dalla Commissione si fonderebbe su un errore materiale, dato che tutte le statistiche dimostrerebbero una diminuzione notevole delle esportazioni francesi nel periodo posteriore al settembre 1984.

La *Commissione* ribatte che non è corretto raffrontare, come fa il governo francese, il periodo settembre 1984 — febbraio 1985 con il corrispondente periodo del 1983-1984. In base ai dati nazionali forniti dalla Francia, si constata che le esportazioni da questo paese non sono diminuite nel periodo immediatamente posteriore all'istituzione della tassa, periodo che dovrebbe considerarsi determinante per valutare gli effetti della stessa.

Osservando nel terzo considerando del regolamento n. 644/85 che il volume delle esportazioni dalla Francia negli altri Stati membri « non lascia intravvedere una tendenza al ribasso », la Commissione ha dimostrato la sua preoccupazione di giungere ad un equilibrio nella corrente degli scambi, nel senso che la tassa avrebbe dovuto evitare non solo che gli alcol francesi perturbassero il mercato degli altri Stati membri, ma pure che la loro esportazione su questi mercati non diminuisse notevolmente a seguito del solo effetto proibitivo della tassa.

Il *governo del Regno Unito* osserva che un raffronto fra il periodo settembre 1983 — febbraio 1984 e il periodo settembre 1984 — febbraio 1985 può venir falsato da troppe varianti e non è quindi un metro adeguato degli effetti della tassa istituita nel settembre 1984. Un raffronto corretto sarebbe invece quello dei dati del mese di settembre 1984, sul quale probabilmente la tassa istituita verso la metà del mese non ha ancora fatto sentire i suoi effetti con quelli del mese successivo. Orbene, l'andamento delle esportazioni di alcol francese tra il settembre 1984 e il febbraio 1985 non ha mostrato tendenze al ribasso.

Secondo mezzo

Il *governo della Repubblica francese* sostiene che la Commissione, ritenendo, in contrasto con la realtà tecnica ed economica, che il mercato degli alcol sia costituito da un prodotto unico o quanto meno omogeneo, ha risolto di riferirsi, in base ad un criterio arbitrario, al prezzo più basso a cui erano offerte partite rappresentative di alcol non denaturato.

Di fatto esistono almeno quattro categorie di alcol che si distinguono tra di loro per i procedimenti industriali usati nella loro fabbricazione e per il loro valore di impiego, che hanno mercati diversi e che si vendono a prezzi diversi.

I prezzi inferiori a 300 FF per ettolitro riguardano essenzialmente le categorie di alcol meno pregiate e che non sono rappresentative del valore medio delle esportazioni francesi, che nella stragrande maggioranza dei casi si sono d'altronde effettuate a prezzo pari o superiore a quello risultante dai prezzi d'equilibrio al netto della tassa.

La *Commissione* osserva che, durante il periodo considerato per la nuova fissazione della tassa e ad eccezione di alcune forniture, corrispondenti ad alcol neutro di qualità superiore alla media, i prezzi di importazione degli alcol francesi si sono sempre collocati ad un livello inferiore al prezzo di mercato degli Stati membri.

È stato quindi del tutto razionale non fondarsi sulle eccezioni, ma prendere in considerazione il più basso dei prezzi d'offerta dal momento che si trattava di quantitativi rappresentativi.

Non sarebbe d'altra parte possibile valutare la rappresentatività dei quantitativi venduti in funzione delle varie categorie di alcol, dei loro mercati rispettivi e dei prezzi diversi che ne risultano. Gli Stati membri non sono infatti in condizioni di farlo sul loro mercato, mentre la Commissione non potrebbe farlo nemmeno per tutta la Comunità, dato che in alcuni Stati membri i prezzi degli alcol sono in funzione dell'impiego e in altri dipendono dalle qualità intrinseche.

Secondo il *governo del Regno Unito*, anche se è vero che le varie categorie di alcol sono vendute a prezzi diversi, vi sono dei rapporti di prezzo non solo tra gli alcol della stessa categoria, ma anche tra gli alcol di categorie diverse e ciò è dovuto al fatto che essi costituiscono qualità diverse di un solo prodotto di base.

La tassa stabilita dalla Commissione intendeva quantificare l'effetto di distorsione dell'organizzazione nazionale del mercato francese allo scaglione inferiore della gamma dei prezzi dell'alcol. Questo importo è pure idoneo, tenuto conto dei rapporti di prezzo fra le varie categorie, a compensare questo effetto agli altri livelli di prezzo.

La proposta della ricorrente di istituire più tasse diverse, in funzione della categoria di alcol come pure in funzione dello Stato membro nel quale viene esportato e di abbinare a questo sistema un meccanismo di soprattasse e sconti da praticarsi nel commercio di alcol tra gli altri Stati membri, è incompatibile con la facoltà discrezionale che si deve riconoscere alla Commissione nonché con le considerazioni pratiche vincolanti che hanno indotto questa ad agire come ha fatto.

Ma anche se le finalità dell'art. 46 potessero venir meglio perseguite mediante tale sistema, non ne conseguirebbe automaticamente che l'adozione di una tassa unica sia illegittima, dato che la Commissione doveva tener conto della possibilità pratica di applicare il sistema adottato, tanto dal proprio punto di vista quanto da quello delle amministrazioni nazionali delle dogane.

Terzo mezzo

Secondo il *governo francese*, la Commissione ha stabilito il prezzo di equilibrio considerando erroneamente che la Comunità rappresenta per gli alcol non denaturati un

mercato omogeneo e sul quale regna il gioco delle condizioni naturali della concorrenza se queste condizioni non sono falsate da distorsioni provocate da uno Stato membro. In realtà, il mercato degli alcol non denaturati nella Comunità presenta caratteristiche molto diverse nei vari Stati membri (ad esempio, un'organizzazione nazionale di mercato nella Repubblica federale di Germania ed in Italia, l'esistenza di un solo produttore nel Regno Unito e nei Paesi Bassi). Così stando le cose, sarebbe economicamente impossibile determinare per tutto il mercato comune un prezzo di riferimento unico, corrispondente al prezzo normale del mercato, senza falsare il gioco della concorrenza.

Una soluzione pratica sarebbe piuttosto stata quella di prendere in considerazione un prezzo di riferimento in ogni Stato membro o gruppo di Stati e fissare di conseguenza la tassa a livelli diversi a seconda degli Stati.

La *Commissione* riconosce che le condizioni di produzione degli alcol sono molto diverse a seconda degli Stati membri, per varie ragioni di natura storica o sociale, economica o agricola.

Se nel 1976, allorché per la prima volta è stata istituita una tassa compensativa sugli alcol francesi, era ancora possibile calcolarla fondandosi sui prezzi di mercato degli altri Stati membri, che pochissimo differiscono tra di loro, nel 1984, invece, ciò non era più possibile, data la grande differenza esistente tra i prezzi di mercato, salvo adottare un sistema molto complicato con tasse differenziate a seconda dello Stato membro importatore, con conguaglio e restituzione dei tributi riscossi in eccesso in caso di commercio di alcol francesi tra due Stati membri diversi dalla Francia. Una soluzione fondata su un prezzo di equilibrio che, nelle condizioni di libero mercato, dovrebbe essere il prezzo normale sui mercati della Comunità, è stata quindi preferita dalla Commissione in quanto era la sola praticabile.

Quarto mezzo

Il *governo francese* fa carico alla Commissione di aver determinato il prezzo d'equilibrio nel mercato comune su una base di riferimento non rappresentativa, vale a dire l'andamento dei prezzi della melassa di canna importata durante l'ultimo trimestre del 1984, mentre gli alcol agricoli prodotti nella Comunità e particolarmente in Francia sono sostanzialmente a base di melassa di barbabietola di origine comunitaria.

Inoltre, anche se questo riferimento fosse pertinente, si dovrebbe ancora tener conto del fatto che il prezzo CIF Rotterdam, preso in considerazione dalla Commissione, è solo un prezzo nominale di valore puramente indicativo e del fatto che le sue variazioni durante l'ultimo trimestre 1984 non incidono sul prezzo degli alcol prodotti nello stesso periodo. Infatti, i fabbricanti d'alcol si approvvigionano in materia prima mediante contratti annui che in Francia sono stipulati in primavera.

Supponendo esatta l'analisi della Commissione, si sarebbe constatato, con una tassa costante, un aumento delle esportazioni di alcol francese, ma ciò non si è verificato. Infine, differenze di prezzo tra la melassa di barbabietola comunitaria e la melassa di canna importata non si ripercuotono in modo sensibile sul prezzo dei prodotti a base di melassa, sicché le variazioni del prezzo della melassa di canna a Rotterdam non autorizzavano la Commissione ad aumentare il livello della tassa compensativa.

La *Commissione* ribatte:

— che i quantitativi di melassa di canna impiegati nella produzione di alcol nella Comunità superano le percentuali indicate dal governo francese;

— esiste nella Comunità una relazione piuttosto costante tra il prezzo della melassa di barbabietola indigena e quello della melassa di canna importata;

— che le sole quotazioni disponibili sono quelle del mercato di Rotterdam;

— che nonostante i fabbricanti di alcol di melassa stipulino contratti d'acquisto annui, nulla impedisce loro di approvvigionarsi, per una produzione complementare, sul mercato di Rotterdam.

Il *governo del Regno Unito* ritiene che la Commissione abbia agito in modo corretto. La melassa di canna e la melassa di barbabietola sono infatti materie prime intercambiabili. Inoltre la melassa di barbabietola, che contiene del nitrogeno, è normalmente più cara, fino al 15%, rispetto alla melassa di canna, alla quale si deve aggiungere il nitrogeno. Così stando le cose, esiste una relazione automatica tra il prezzo delle melasse importate e quello delle melasse di barbabietola. È questo prezzo che, in condizioni normali di mercato, determina il costo della materia prima della produzione dell'alcol.

Il prezzo CIF Rotterdam è indubbiamente un valido indice del livello e dell'andamento dei costi di produzione dell'alcol di melassa nella Comunità e le forze del mercato garantiscono che corrisponda al prezzo della melassa di canna sulle piazze diverse da Rotterdam e ai prezzi della melassa di barbabietola.

Le variazioni di prezzo rilevate nelle piazze diverse da Rotterdam potrebbero perfettamente spiegarsi con l'influenza di fattori quali la percentuale di zucchero e l'entità della partita presa in considerazione.

All'argomento della ricorrente, in base al quale le oscillazioni dei prezzi della melassa tra il settembre e il dicembre non possono influenzare i prezzi dell'alcol, dato che i produttori si approvvigionano mediante contratti annui, il governo britannico obietta che ciò non si verifica nel Regno Unito. Inoltre è normale che un produttore aumenti i prezzi del suo prodotto per effetto di un aumento dei costi della sua materia prima. Il fatto che ciò non si verifichi in Francia, dimostra che l'organizzazione nazionale del mercato isola i produttori francesi dagli effetti del gioco delle forze di mercato.

Quinto mezzo

Il *governo francese* ritiene anormale e illogico che il regolamento n. 644/85 esenti dalla tassa i soli alcol denaturati conformemente alle disposizioni in materia vigenti in Francia mentre nemmeno le esportazioni di alcol destinato alla denaturazione in altri Stati membri potrebbero perturbare i mercati di questi paesi.

La *Commissione* ribatte che il motivo per il quale essa ha assoggettato alla tassa gli alcol agricoli denaturati in un altro Stato membro dopo essere stati esportati dalla Francia è stata quella di evitare sviamenti di traffico che avrebbero potuto prodursi in spregio delle norme doganali comunitarie.

Questo punto di vista è pienamente condiviso dal *governo del Regno Unito* secondo il quale, se si considera come materia prima per la produzione di alcol denaturato, l'alcol francese di origine agricola è in concorrenza diretta con l'alcol di origine agricola prodotto negli altri Stati membri e dovrebbe quindi sottostare all'onere stabilito conformemente all'art. 46 del trattato.

Sesto mezzo

Il *governo francese* osserva che la tassa si applica uniformemente a tutte le esportazioni francesi di alcol, comprese quelle che si operano a prezzo superiore al prezzo di equilibrio che la Commissione ritiene rappresentativo del mercato senza sfalsamento delle condizioni di concorrenza.

Siffatta applicazione indifferenziata è incompatibile con l'art. 46 poiché non si vede come esportazioni effettuate a prezzi superiori a quello del mercato potrebbero perturbare detto mercato. Questa applicazione non è nemmeno giustificata dalla necessità di compensare vantaggi derivanti dall'organizzazione nazionale del mercato che in realtà non tornerebbero a favore degli alcol di cui trattasi nel presente mezzo.

Infatti, dopo la stagione 1982-1983, l'ufficio francese competente per gli alcol tiene conto dei quantitativi prodotti da ciascuna impresa, in modo da suddividere le spese fisse sul complesso della produzione e non già sui soli quantitativi acquistati dall'ufficio competente per gli alcol.

La *Commissione* giustifica il suo diniego di esonerare determinati alcol di qualità e di prezzo superiore con queste considerazioni:

— questi alcol fruiscono direttamente dei vantaggi derivanti dall'organizzazione nazionale del mercato;

— il regime francese degli alcol stimola l'esportazione degli alcol detti liberi, dato che sono colpiti da un conguaglio in caso di vendita in Francia;

— il riferimento ad un prezzo teorico e non al prezzo effettivamente versato dall'importatore è il solo sistema praticabile.

Il *governo del Regno Unito* ricorda gli argomenti già svolti a favore di una tassa unica e contro l'adozione di tasse differenziate. Il calcolo di una tassa unica si fonda sulla premessa che la tassa particolare graverà su tutte le importazioni di alcol francese, indipendentemente dal prezzo pattuito in un contratto singolo. Il fatto che anche esportazioni effettuate ad un prezzo superiore al prezzo d'equilibrio siano tassabili non basterebbe di per sé a far dubitare della regolarità della base impiegata per il calcolo della tassa e per la sua applicazione.

La ricorrente non ha dimostrato che, adottando una tassa unica fondata sulla differenza tra un prezzo rappresentativo e un prezzo teorico, la Commissione è andata oltre i limiti del suo potere discrezionale. Ne consegue che la determinazione di una tassa sull'alcol francese esportato al prezzo superiore al prezzo d'equilibrio non può essere messa in questione.

IV — Risposte delle parti ai quesiti rivolti dalla Corte

Rispondendo con lettera del 26 giugno 1986 alle domande che le erano state rivolte, la Commissione ha precisato che non è possibile contestare l'esattezza dei dati forniti dal governo francese circa l'andamento delle esportazioni francesi d'alcol non denaturato di origine agricola e i prezzi degli alcol esportati, dato che le sole informazioni di cui disponevano i suoi servizi e dispongono tuttora sono quelle fornite dagli Stati membri importatori. Tutte queste informazioni, allegate alla lettera della Commissione, dimostrano, se è necessario, che i prezzi all'importazione degli alcol francesi si mantengono sempre ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato degli Stati membri importatori. La Commissione ha pure prodotto una tabella circa l'andamento dei prezzi della melassa di canna importata e della melassa di barbabietola comunitaria.

Il governo della Repubblica francese non ha risposto alle domande che gli erano state rivolte.

G. Bosco
giudice relatore